



Istituto di Istruzione Superiore
"L. da Vinci - P. De Giorgio" --- Lanciano
Istituto Tecnico settore Tecnologico
Istituto Professionale



C.F. 90030110697 * C.M. CHIS011001A * E-mail-pec chis01100a@pec.istruzione.it * E-mail chis01100a@istruzione.it * Internet www.iisdavincidegiorgio.edu.it
sede "DA VINCI": Indirizzo Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti) * Telefono 0872-4.25.56 * Fax 0872-70.29.34
sede "DE GIORGIO": Indirizzo Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti) * Telefono 0872-71.34.34 * Fax 0872-71.27.59

Circolare n. 91

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE - "DA VINCI - DE GIORGIO"-LANCIANO
Prot. 0000704 del 24/01/2020
C-27 (Uscita)

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

AI DOCENTI

AL DSGA

AL SITO WEB

OGGETTO: CONTRIBUTO ASSICURATIVO E DI LABORATORIO.

Cari genitori,

Il Consiglio d'Istituto dell'IIS Da Vinci- De Giorgio , nella seduta del 22 ottobre ultimo scorso, ha deliberato il contributo alunni per sostenere i costi delle comunicazioni delle assenze per sms, dei libretti di giustificazione, dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile e per acquisto materiali/attrezzature per i laboratori.

Nello specifico la delibera prevede il pagamento di euro 15,00 per sostenere i costi delle comunicazioni delle assenze per sms, dei libretti di giustificazione e dell'assicurazione ed il contributo di € 65,00 per far fronte ai costi di manutenzione ed acquisto materiali per i laboratori.

In questa tipologia di scuola infatti al di là delle spese relative a comunicazioni delle assenze per sms, dei libretti di giustificazione, dell'assicurazione è necessario garantire la qualità delle attività curriculare di laboratorio, determinante per lo sviluppo di adeguate competenze dei Vostri figli che permettano, successivamente, una proficua prosecuzione degli studi in ambiente universitario o un concreto inserimento nel mondo del lavoro.

I nostri studenti e le nostre studentesse studiano e applicano le loro competenze in laboratori costosi, la cui manutenzione sia per quanto riguarda i materiali di consumo che i beni durevoli, è molto onerosa.

A fronte di quanto detto sopra si precisa che il contributo assicurativo e di laboratorio è previsto per legge negli Istituti tecnici e professionali secondo la normativa di seguito specificata:

- art. 153, commi 1 e 2, del R.D. 3 giugno 1924 n. 969, non abrogato dalle norme sulla semplificazione amm.va. che prevede, limitatamente agli Istituti Tecnici e Professionali dotati di personalità giuridica, oltre alle ordinarie tasse a carico degli alunni (per ammissione, iscrizione, licenza, diploma), la possibilità

per il Consiglio di Amministrazione di determinare “contributi speciali... per le assicurazioni degli alunni contro gli infortuni, per rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, per gli esercizi di educazione fisica”.

- art. 53 del R.D.L. 15 maggio 1924 n. 749 che dispone che i Consigli di Amministrazione dei singoli istituti possano richiedere “speciali contributi... per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo”. Una facoltà che anche oggi si può legittimamente ritenere valida per gli istituti scolastici autonomi dotati di laboratori.

Inoltre:

- “ La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali, ovvero tramite altri strumenti di incasso, tra i quali il servizio di pagamento con avviso (MAV) bancario e postale, il servizio di incasso con rapporto interbancario diretto (RID) bancario e postale, il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA, incasso domiciliato, bollettino ed altri strumenti di acquisizione di somme ... ” (comma 4° dell’art. 13 del Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.) .Né va dimenticato che “Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità” (art. 16 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275);

Quindi per la corretta attuazione del Piano dell'Offerta Formativa e perché i Vostri Ragazzi siano pronti ad affrontare il prosieguo degli studi ovvero il mondo del lavoro è necessario contribuire con:

- ✓ € 15,00 per sostenere i costi delle comunicazioni delle assenze per sms, dei libretti di giustificazione e dell’assicurazione per responsabilità civile
- ✓ € 65,00 per far fronte ai costi di acquisto di materiali di consumo e manutenzione/rinnovo delle attrezzature nei laboratori.

Si confida in una attenta e responsabile collaborazione nell'interesse di tutti i nostri studenti.

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa M. Patrizia Costantini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 del D.L. 39

Si allega la nota Miur avente per oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche.



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

Ai Direttori generali degli UU.SS.RR.
LORO SEDI

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche.

Con l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata estesa, per il pagamento delle tasse scolastiche, la possibilità di effettuare il versamento unitario e la compensazione tramite il modello F24.

Si allega alla presente la Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019 dell'Agenzia delle Entrate che istituisce i codici tributo afferenti le quattro tipologie di tasse (iscrizione, frequenza, esame, diploma) e si invitano codesti Uffici a diffondere a tutte le istituzioni scolastiche della regione la suddetta risoluzione.

Restano ferme, relativamente agli importi dovuti e ai casi di esonero, le indicazioni già fornite con la nota della scrivente Direzione prot. n. 13053 del 14.6.2019.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta PALERMO

Allegato: Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019

Ufficio II – Ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Dirigente: Gianluca Lombardo e-mail: dgosv.ufficio2@istruzione.it - PEC: dgosv@postacert.istruzione.it – tel. 0658495996

G.L.

RISOLUZIONE N. 106/E



Roma, 17 dicembre 2019

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

L'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l'altro, all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione.

La suddetta disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-quater, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l'indicazione, quale “anno di riferimento”, dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l'anno

scolastico, riportare in tale campo l'anno iniziale (es.: per indicare l'anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).

Si precisa, infine, che nella sezione *“Contribuente”* del modello F24 sono indicati:

- nel campo *“Codice fiscale”*, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
- nel campo *“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”*, l'eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo *“Codice identificativo”*.

IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente

